

Decisione Unione Europea del 14/12/2020 n. 2053 -

DECISIONE (UE, Euratom) 2020/2053 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 424 del 15 dicembre 2020 - serie L

Articolo 11

Articolo 11

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 11 -

Articolo 11

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 01/01/2021

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2014/335/UE, Euratom è abrogata. I riferimenti alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio o alla decisione 2014/335/UE, Euratom si intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti alla decisione abrogata si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

2. Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom e gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota di prelievo all'imponibile dell'IVA determinato in modo uniforme e limitato a un tasso compreso tra il 50 % e il 55 % del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, secondo l'esercizio di riferimento, al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2020 e al calcolo del finanziamento delle correzioni accordate al Regno Unito da altri Stati membri.

3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

4. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

5. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2014 e il 28 febbraio 2021 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

6. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

[Torna al sommario](#)